Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 8 marzo 1926** — **Numero 55**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n 193, concernente l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1926, n. 37, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 10, primo capoverso, riga 2ª, invece di « 38 » leggasi « 50 »; all'art. 14, secondo capoverso, riga 16ª, invece di « art. 17 » leggasi « art. 15 »; all'art. 21, primo capoverso, riga 8ª, invece di « inadatta e insufficiente » leggasi « inadatta o insufficiente »; all'art. 25, secondo capoverso, riga 7ª, invece di « versata dalla cooperativa » leggasi « versata alla cooperativa »; all'art. 53, secondo capoverso, riga 5ª, invece di « art. 44 » leggasi « art. 52 ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 627.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2579.

Approvazione dello statuto del Consorzio jonico-salentino per la ferrovia Taranto-Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 30 giugno 1924 e 18 aprile 1925 del Commissario prefettizio del comune di Taranto, 31 luglio 1924 e 20 ottobre 1924 del Commissario prefettizio di Nardò, 9 agosto 1924 e 30 dicembre 1924 del Consiglio comunale di Gallipoli, 7 luglio 1924 del Consiglio comunale di Sava e 24 novembre 1924 del Commissario Regio dello stesso Comune, 17 luglio 1924 e 8 dicembre 1924 del Consiglio comunale di Lizzano nonchè 18 maggio 1925 del Commissario Regio dello stesso Comune, 27 novembre 1924 e 23 dicembre 1924 del Consiglio comunale di San Giorgio sotto Taranto, 23 agosto 1924 e 29 novembre 1924 del Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe, 13 luglio 1924 e 30 novembre 1924 del Consiglio comunale di Avetrana, 18 luglio 1924 e 23 gennaio 1925 del Consiglio comunale di Fragagnano, 16 ottobre 1924 e 30 novembre 1924 del Consiglio comunale di Faggiano, 9 agosto 1924 e 27 novembre 1924 del Consiglio comunale di Carosino, 22 agosto 1924 e 28 novembre 1924 del Consiglio comunale di Monteparano, 14 luglio 1924 e 6 aprile 1925 del Commissario prefettizio di Manduria, 22 settembre 1924 del Consiglio comunale di Pulsano e 18 e 25 luglio 1925 del Commissario prefettizio dello stesso Comune, 11 dicembre 1924 del Consiglio comunale e 2 luglio 1925 della Giunta municipale di Leporano, con le quali i predetti Comuni, deliberando i rispettivi contributi, hanno deciso di costituirsi in Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Taranto-Gallipoli, a norma ed agli effetti degli articoli 10 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le deliberazioni 16 dicembre 1924 e 23 febbraio 1925 della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Taranto, 18 agosto 1924 e 5 marzo 1925 della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Lecce, con le quali sono deliberati i contributi delle predette Amministrazioni;

Visto lo schema di statuto consorziale approvato dall'assemblea dei rappresentanti dei Comuni interessati nella adunanza del 15 giugno 1925;

Visto il citato testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Taranto, Nardò, Gallipoli, Sava, Lizzano, San Giorgio, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Fragagnano, Faggiano, Carosino, Monteparano, Manduria, Pulsano e Leporano per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Taranto-Gallipoli, nei termini dello schema approvato dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nell'adunanza del 15 giugno 1925.

Art. 2.

Con l'approvazione del predetto statuto s'intende impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia.

Art. 3.

I comuni di Taranto, Nardò, Gallipoli, Sava, Lizzano, San Giorgio, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Fragagnano, Faggiano, Carosino, Monteparano, Manduria, Pulsano, Leporano e le provincie di Lecce e di Taranto sono autorizzati a stanziare nei bilanci dal 1926 al 1975 incluso, le quote annue per la costituzione del capitale consorziale apportato da ciascuno dei detti Enti a norma dell'art. 7 dello statuto.

Art. 4.

Un esemplare del predetto statuto viene vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 31. — COOP.

Numero di pubblicazione 628.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 330.

Emissione di francobolli postali per le Colonie italiane « pro Istituto coloniale italiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legeg 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 137 del predetto regolamento modificato dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 5 giugno 1924, n. 999, che autorizza la emissione di speciali francobolli di propaganda coloniale « pro Istituto coloniale italiano » per le Colonie della Cirenaica, dell'Eritrea, della Tripolitania e della Somalia;

Ritenuto opportuno di estendere tali francobolli anche al Commissariato generale dell'Oltregiuba per un quantitativo di 200,000 serie uguale a quello stabilito per le altre Colonie;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei francobolli speciali di propaganda coloniale « pro Istituto coloniale italiano » è composta, per ciascuna delle Colonie della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, dei seguenti sei valori: centesimi 5, 10, 20, 40, 60, L. 1, i quali sono rispettivamente stampati in bruno cupo, verde oliva, verde, rosso, giallo, bleu. Ogni francobollo di qualsiasi valore porta impresso nel disegno un sopraprezzo di cent. 5 quale contributo a favore dell'Istituto coloniale italiano.

L'emissione si compone di 200,000 serie per ciascuna delle cinque Colonie.

Art. 2.

I francobolli speciali di propaganda « pro Istituto coloniale italiano » sono stampati tipograficamente su carta filigranata bianca, che nell'esame per trasparenza presenta coroncine Reali in filigrana chiara; sono a formato rettangolare con dimensioni di mm. 37 nell'altezza e mm. 22 nella larghezza del disegno stampato, ed hanno le seguenti caratteristiche:

Nella parte superiore del rettangolo leggesi: « Istituto coloniale italiano » seguito in basso nella parte centrale dalla leggenda: « Poste ». Alle due estremità di tale leggenda, in appositi spazi bianchi è impresso il sopraprezzo del francobollo, con dicitura italiana nello spazio a sinistra e dicitura araba nel corrispondente spazio bianco a destra.

Sotto detti spazi corrono verticalmente due striscie ornamentali fregiate di rami di quercia e di alloro, striscie interrotte a metà lunghezza da altri due spazi rettangolari bianchi, riservati all'indicazione del valore del francobollo in cifra italiana, in quello di sinistra, ed in cifra araba in quello di destra.

Nella parte inferiore del francobollo, in carattere stampatello grande, è stampato il nome della Colonia cui il francobollo stesso è destinato.

Nella carte centrale del francobollo, in rettangolo proporzionalmente ridotto di dimensioni, campeggia il disegno principale costituito da un artistico disegno allegorico raffigurante il genio, che, recando i simboli della forza e della giustizia (la spada) nella mano destra, e del lavoro e della produzione (la vanga) nella mano sinistra, si avanza dal mare e viene a posare il piede sul suolo delle lontane Colonie, quale apportatore di nuova vita e di civiltà.

Art. 3.

I francobolli speciali di propaganda « pro Istituto coloniale italiano » saranno emessi a partire dal 1° marzo 1926 e saranno validi per l'affrancatura delle corrispondenze in partenza dagli uffici postali delle Colonie italiane e dirette ovunque anche in sostituzione dei francobolli ordinari.

Alla vendita provvederanno i servizi postali coloniali nonchè lo speciale ufficio filatelico del Ministero per le esigenze dei collezionisti.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà determinata la data dalla quale cesserà la vendita al pubblico dei suddetti francobolli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 36. — COOP.

Numero di pubblicazione 629.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 331.

Fusione della Regia scuola serale G. Zappelli con la Regia scuola commerciale, in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1831, col quale è stata regificata la Scuola serale di commercio « G. Zappelli », in Treviso;

Visto il R. decreto 26 marzo 1925, n. 463, col quale è stata istituita in Treviso una Regia scuola commerciale diurna;

Considerata l'opportunità di fondere in un unico organismo didattico ed amministrativo le due istituzioni scolastiche esistenti nella stessa città;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola serale ad orario ridotto « G. Zappelli », in Treviso, è annessa agli effetti amministrativi e didattici alla Regia scuola commerciale diurna di Treviso e continuerà a funzionare come corso serale della Scuola stessa.

Art. 2.

La consistenza patrimoniale della Regia scuola serale di commercio « G. Zappelli » è devoluta alla Regia scuola commerciale diurna di Treviso, alla quale sono anche devoluti i contributi ordinari finora corrisposti per il mantenimento della predetta Regia scuola serale. Il comune di Treviso dovrà continuare a fornire gratuitamente i locali necessari alla Scuola serale, provvedere al loro arredamento ed alla loro manutenzione ed alle spese necessarie per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Art. 3.

La composizione del Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale diurna di Treviso, stabilita dall'art. 3 del R. decreto 26 marzo 1925, n. 463, è modificata, in seguito all'annessione della scuola serale, con l'aggiunta di un rappresentante della Cassa di risparmio della Marca trevigiana che contribuisce al mantenimento della Scuola serale.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione della Regia scuola serale e della Regia scuola diurna di Treviso cessano dalle loro funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto ed in loro sostituzione, per provvedere alla sistemazione amministrativa e didattica, sarà nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo, che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3 del R. decreto 26 marzo 1925, n. 463, modificato dall'art. 3 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 34. — COOP.

Numero di pubblicazione 630.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 333.

Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio della legislazione sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 767, e il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996;
Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nella città di Fiume e nel territorio annesso col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con effetto dalla data di pubblicazione del precitato decreto, la legge 22 giugno 1913, n. 767, il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni, in quanto non sia diversamente stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il contributo stabilito nell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è dovuto con effetto dal 22 febbraio 1924 per le persone della gente di mare delle navi appartenenti all'ex Stato libero di Fiume e come tali rimaste sempre inscritte nelle matricole di quel porto.

Per le persone della gente di mare imbarcate su tutte le altre navi, che alla data dell'armistizio trovavansi inscritte al porto di Fiume e furono successivamente requisite, noleggiate o comunque gestite dall'Italia oppure furono temporaneamente inscritte nell'Ufficio di porto di Volosca nel periodo antecedente all'annessione di Fiume al Regno d'Italia, debbono essere corrisposti i contributi di assicurazione, per tutto il periodo rispettivamente della requisizione, noleggio o gestione oppure della inscrizione del naviglio nel porto di Volosca, nella misura stabilita dall'articolo 16 del precitato decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1920, e nella misura stabilita dalla legge 22 giugno 1913, n. 767, per il periodo anteriore.

I contributi assicurativi già versati per le persone di cui al precedente capoverso saranno trasferiti, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 3.

Le persone della gente di mare, che all'entrata in vigore del presente decreto trovansi inscritte a speciali fondi di pensione costituiti anteriormente al 22 febbraio 1924 presso società di navigazione con sede in Fiume, hanno facoltà di optare, presentando dichiarazione scritta al Fondo presso cui sono iscritte entro quattro mesi dalla data suddetta, per il trasferimento alla Cassa invalidi, oppure di continuare l'inscrizione presso i fondi predetti, in quanto questi ottengano il riconoscmento di cui al successivo articolo.

Art. 4.

I fondi speciali di pensione, di cui al precedente articolo, che intendono continuare a funzionare ai sensi ed agli effetti dell'articolo stesso, debbono presentare al Ministero dell'economia nazionale, entro il 31 marzo 1926, richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica.

Tale riconoscimento potrà essere concesso mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le comunicazioni, purchè il Fondo richiedente dimostri di possedere i seguenti requisiti:

1° il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del Fondo:

2° che le attività del Fondo sono sufficienti a mantenere gli impegni assunti;

3° che il Fondo è ordinato su basi tecniche;

4° che i contributi versati dai datori e dai prenditori di lavoro non sono in misura inferiore a quella stabilita dalla legge sulla Cassa invalidi della marina mercantile;

5° che il Fondo garantisce benefici non inferiori a quelli stabiliti dalla legge sulla Cassa invalidi;

6° che l'amministrazione del Fondo sia demandata ai rappresentanti degli inscritti o partecipanti, in numero per lo meno uguale ai rappresentanti della azienda;

7° che nel caso di cessata partecipazione al Fondo prima della maturazione del diritto a pensione, la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex partecipante saranno versate alla Cassa degli invalidi della marina mercantile a favore del partecipante medesimo.

Art. 5.

Il pagamento dei contributi arretrati dovrà aver luogo non più tardi di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di mancato pagamento entro detto termine si procederà in via esecutiva fiscale con i privilegi e la procedura vigente in materia d'imposte.

Indipendentemente da tale esecuzione, le autorità portuali hanno facoltà di non rilasciare le carte di bordo fino a quando non verrà provato il pagamento di detti contributi.

Art. 6.

Le persone della gente di mare contemplate nel presente decreto possono essere ammesse a far valere, agli effetti di cui appresso, i periodi di effettiva navigazione compiuti avanti l'inizio della loro iscrizione alla Cassa invalidi, in quanto scoperti di assicurazione, purchè prestati sopra navi mercantili battenti bandiera austro-ungarica o fiumana le quali, per il regime cui erano sottoposte e per gli scopi cui erano destinate, si possono ritenere assimilabili a quelle considerate dall'art. 12 del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, ed a condizione:

1° che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1926 ed abbiano almeno un anno di effettiva navigazione nel periodo dal 22 febbraio 1924 a quella data;

2° che facciano risultare i periodi di navigazione da far valere. Tali periodi saranno di regola provati col libretto di matricola se regolarmente tenuto; altrimenti la Cassa invalidi decide sul riconoscimento, sulla base di altri documenti degni di fede, di testimonianze, informazioni, ecc. Contro questa decisione è ammesso il ricorso al Ministero delle comunicazioni (Sottosegretariato per la marina mercantile), il quale decide in via definitiva.

I periodi di navigazione anteriori all'inizio della iscrizione della Cassa invalidi, che in tal modo potranno essere riconosciuti, saranno computati utili agli effetti del diritto a pensione, secondo la legge sulla Cassa degli invalidi, fino ad un massimo di anni 10 purchè maturati dopo il 1° gennaio 1900.

Circa la misura della pensione, questa sarà determinata nell'importo di quella dovuta a norma del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, tenendo conto di tutti i periodi di navigazione riconosciuti, detratta una quota di rendita vitalizia per i contributi che avrebbero dovuto essere versati, per i periodi di navigazione riconosciuti, in base alla legge 22 giugno 1913, n. 767, e al precitato decreto-legge. Non si fa luogo a questa detrazione se l'inscritto abbia versato, entro il termine che sarà volta per volta stabilito dalla Cassa invalidi, l'importo complessivo di quei contributi.

Entro il 31 dicembre 1927 la Cassa invalidi per la marina mercantile presenterà al Ministro per l'economia nazionale ed al Ministro per le comunicazioni una relazione sugli impegni derivanti dal riconoscimento della navigazione anteriormente effettuata. In base all'accertamento di tali impegni potranno essere adottati provvedimenti definitivi intesi ad accrescere la misura delle pensioni di cui al precedente comma, mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni, il pio Fondo di marina di Fiume continuerà ad essere amministrato dalla Direzione marittima di Fiume secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di intesa col Ministro per l'economia nazionale.

Per la concessione dei sussidi si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di emanare, d'intesa col Ministro per le comunicazioni, le norme, anche in deroga a quelle vigenti, che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 40. — COOP.

Numero di pubblicazione 631.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 338.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Bergamo ove nacque il maestro Gaetano Donizzetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Affinchè la casa in Bergamo dove nacque il maestro Gaetano Donizzetti sia conservata al devoto ossequio degli italiani e rispettata come edificio d'interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La casa in Bergamo dove nacque il maestro Gaetano Donizzetti è dichiarata nonumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 46, foglio 45. — COOP.

Numero di pubblicazione 632.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 341.

Estensione al personale della Corte dei conti di alcune disposizioni del decreto 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, e modificato con i Regi decreti 15 agosto e 31 dicembre 1925, nn. 1507 e 2375;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Vista la deliberazione delle sezioni unite della Corte dei conti in data 13 febbraio 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese al personale della Corte dei conti le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 (primo, secondo e terzo comma), 5, 6 (secondo, terzo e quarto comma), 13 e 19 (ultimo comma) del Nostro decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 47. — COOP.

Numero di pubblicazione 633.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2581.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia antitubercolare, in Asti.

N. 2581. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia antitubercolare con sede nel comune di Asti, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 634.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 294.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Cesare Battisti, in Sacile.

N. 294. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Cesare Battisti, in Sacile, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 635.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 322.

Istituzione del Regio consolato generale di 1ª categoria in Londra in sostituzione di quello di 2ª categoria soppresso.

N. 322. R. decreto 17 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Londra viene soppresso ed in sua vece è con la medesima giurisdizione è istituito un Regio consolato generale di 1ª categoria con rango di 1ª classe, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 24,000 e la quota massima da ammettersi a rimborso per spese di ufficio in L. 30,000 oro a decorrere dalla data del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 636.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 325.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Udine.

N. 325. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'articolo 52 del vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 637.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 326.

Approvazione del nuovo statuto della Stazione sperimentale per la lotta contro l'afta e le altre malattie infettive del bestiame, in Milano.

N. 326. R. decreto 21 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della Stazione sperimentale per la lotta contro l'afta e le altre malattie infettive del bestiame, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 638.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 329.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Merano.

N. 329. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 639.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 339.

Erezione in Ente morale della Fondazione Vincenzo De Giaxa, presso la Regia università di Napoli.

N. 339. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Vincenzo De Giaxa, istituita presso la Regia università di Napoli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Chioggia (Venezia), di Leyni (Torino), di Bedulita (Bergamo) e di Orezzo (Bergamo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Chioggia, a causa dei gravi dissensi da tempo manifestatisi nella propria compagine, ha funzionato stentatamente, svolgendo scarsa ed irregolare attività: al Consiglio, da tempo non convocato, si è abitualmente sostituita la Giunta.

Il progressivo accentuarsi dei contrasti e le conseguenti dimissioni di oltre due terzi dei consiglieri, fra i quali lo stesso sindaco, hanno ora paralizzato ogni attività dell'Amministrazione.

In tale stato di cose, il Prefetto, per assicurare il funzionamento dei servizi ed in vista anche del profondo fermento, determinato dalla situazione nell'ambiente locale, ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico sconsigliano di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza municipale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giacomo Ungania è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Leyni, in provincia di Torino.

MAESTA,

In seguito al rinvio a giudizio, per falso in atto pubblico, del sindaco e di due assessori di Leyni, ed a causa della situazione che in conseguenza è venuta a determinarsi, la provvisoria amministrazione del Comune è stata dal Prefetto affidata ad un suo Commissario, che ha riscontrato il grave dissesto delle finanze dell'Ente e il deplorevole abbandono degli uffici e dei servizi pubblici.

Poichè il movimento di reazione, suscitato nell'ambiente locale contro la rappresentanza municipale, da tale stato di cose, potrebbe dar luogo a perturbamenti che è necessario prevenire, mentre d'altro canto occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che gli consentano di provvedere, con mezzi adeguati, al riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leyni, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Guido Cibrario è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bedulita, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Bedulita, ha accertato la insostenibile situazione da essa determinata con azione irregolare ed improvvida, svolta in pregiudizio degl'interessi dell'Ente.

A rilievi di particolare gravità, ha dato luogo la esecuzione di lavori stradali la cui spesa è risultata, a consuntivo, di oltre il doppio di quella preventivata specialmente a causa di maggiori opere e di varianti, eseguite senza alcuna perizia e senza le necessarie autorizzazioni, e di abusi e di irregolarità nei pagamenti sistematicamente effettuati con prelevamenti di cassa e con indebito maneggio di fondi da parte del sindaco e del segretario.

Contestati gli addebiti, le controdeduzioni opposte non che modificare, hanno, sostanzialmente, confermato le risultanze della inchiesta.

Tale stato di cose, suscitando sospetti e diffidenze contro l'Amministrazione, fatta ormai segno alla generale sfiducia della popolazione, ha determinato, nell'ambiente locale, una pericolosa tensione di animi che desta preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bedulita, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor D'Ambrosio cav. Enrico, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orezzo, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

Da tempo l'Amministrazione comunale di Orezzo ha assunto un atteggiamento fazioso, ostacolando, anche a causa dell'abituale assenteismo dei consiglieri dalle sedute, il regolare svolgimento dell'attività municipale. Una seduta del Consiglio indetta recentemente, di ufficio, non potè aver luogo, e, richiamata e diffidata l'Amministrazione, l'adunanza del Consiglio che seguì, con l'intervento di soli otto consiglieri compreso il sindaco, rimase infruttuosa, avendo le deliberazioni adottate il determinato proposito di dilazionare l'esecuzione degli obblighi del Comune.

Il disagio derivante da tale stato di cose, ha determinato, nell'ambiente locale, una situazione molto tesa che minaccia degenerare in perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di assicurare il normale funzionamento della civica azienda e di porre riparo al malgoverno dell'Amministrazione ordinaria, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orezzo, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonio Gusmini, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

stro Ministro predetto è incaricato della esecuzione ente decreto.

a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Taggia e di Ciseriis.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1925 relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Taggia e alla nomina dell'ing. Arrigo Lorenzo a Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Taggia è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 2 marzo 1926.

Il Prefetto: BODÒ.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che col giorno 5 marzo corrente scadono i poteri del Regio commissario di Ciseriis, nominato con decreto Reale 29 novembre 1925;

Ritenuto che non è il caso di disporre la convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza consiliare inquantochè, essendo la popolazione di detto Comune, secondo l'ultimo censimento del 1921, di 4511 abitanti, il Comune stesso dovrà essere amministrato dal podestà;

Veduto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Ciseriis sono prorogati di tre mesi.

Udine, addì 3 marzo 1926.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si annunzia che in data 4 corrente mese sono stati presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti:

1. R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 136, recante provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra;
2. R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
3. R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, relativo al coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;
4. R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 197, portante modifica all'art. 22 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 e all'art. 21 del R. decreto-legge 1802 del 2 novembre 1919, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;
5. R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni d'immobili a servizi governativi;
6. R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, concernente provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ed in via straordinaria al Re prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;
7. R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 1° marzo 1926 in Selci Umbro, provincia di Perugia, e in Quaderni, provincia di Verona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Convenzione per l'esercizio di servizi marittimi sovvenzionati.

Con convenzione stipulata in data 20 giugno 1925 tra questo Ministero e la Ditta J. e V. Florio di Palermo per Società da costituire, ed approvata con decreto dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici in data 20 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1925 e registrato all'ufficio del registro di Roma il 20 novembre 1925, vol. 339, n. 5197, è stato concesso alla predetta Ditta J. e V. Florio per Società da costituire, per il periodo di anni 20 a partire da gennaio 1926, l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo II (Palermo).

Il Ministro: CIANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data della ricevuta: 30 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Damiani notaio Domenico fu Agostino per conto della figlia Angelica — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, al portatore 9 — Ammontare della rendita: L. 1500, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	667648	D'Andrea Biagio di Giuseppe, dom. in Pietrastornina (Avellino), vincolata . . . . L.	17.50
»	8484	Canonicato di S. Donato di Enza nel capitolo cattedrale di Parma . . . . »	878.50
»	379702	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Consolidato 5 %	239682	Manni Caterina fu Raffaele, moglie di De Stefano Vincenzo fu Giovanni, dom. in Napoli, libera . . . . »	425 —
»	87566	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	150 —
3.50 %	14041	Di Stefano Giovanni fu Saverio, dom. in Conza della Campania (Fricipato Ulteriore), vincolata. . . . . »	59.50
3.50 % (1902)	7510	Beneficio Parrocciale di Lumezzane Sant'Appollonio (Brescia) . »	7 —
3.50 %	659612	Lombardi Enrichetta fu Vincenzo, ved. di Scafarelli Francesco fu Vincenzo, dom. a Potenza . . . . »	1,575 —
»	352979	Caggiano Donato fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vito Maria, dom. a S. Fele (Potenza) . . »	52.50
Consolidato 5 %	29674 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Prudente Maria di Giuseppe, ved. di Pepe Angelo » per la proprietà: Pepe Michele fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Prudente Maria, ved. Pepe Angelo, dom. a Nusco (Avellino)	15 —
»	19844	Pastore Francesco-Antonio fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Napolillo Margherita fu Antonio, ved. di Pastore Stefano, dom. a Nusco (Avellino) . . . . . . »	125 —
»	293078	Florigi Notaroberto fu Aniello, dom. in Castinatelli, frazione del comune di Futani (Salerno) . . . . »	1,250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	149710	Mura Luigi fu Salvatore, dom. a Samugheo (Cagliari) vincolata. L.	7 —
»	176014	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
P. N. 5 %	19297	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	26744	Davalle Giuseppe fu Francesco, dom. in S. Leonardo in Treponzio (Lucca) . . . . »	500 —
P. N. 5 %	19496	Davalle Giuseppe fu Francesco, dom. in S. Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori (Lucca) . . . . . . »	1,000 —
Consolidato 5 %	219051 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bregaglio Giuseppe fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruffa Adele fu Napoleone, ved. di Bregaglio Angelo, dom. a Lecco (Como) . . . . . . » per l'usufrutto: Ruffa Adele fu Napoleone, ved. di Bregaglio Angelo	225 —
»	308980	Chiesa di S. Giacomo di Prè (Pieve di Ledro) (V. T.) . . . »	70 —
»	96099 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Genovesi Elisa fu Luigi, moglie di Simonelli Giuseppe fu Gaetano, dom. in Napoli . . . . » per l'usufruto: Genovesi Raffaele fu Luigi	140 —
»	103237 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fossati Marcello di Vincenzo, dom. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . » per la proprietà: Fossati Guglielmo di Marcello, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Boscomarengo (Alessandria)	60 —
»	266825 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fossati Marcello di Giovanni-Vincenzo-Pantaleone, dom. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . . . » per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	120 —
P. N. 4.50 %	12393	Sacchi Anita di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. . . . . »	225 —

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	343311 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Leopoldina di Giovanni, domic. a Besozzo (Como) . . . . L. Per l'usufrutto: Schmid Giovanni fu Giovanni dom. a Besozzo (Como).	42 —
»	343313 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Adele di Giovanni, nubile, domic. a Besozzo (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	42 —
»	343312 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Lina di Giovanni, nubile, dom. a Besozzo (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	42 —
3.50 %	343310 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Corrado di Giovanni, domic. a Besozzo (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	42 —
Cons. 5 %	151017	Benesperi Niccolò fu Atto, dom. a Pistoia (Firenze), vincolata »	25 —
4.50 %	8276	Congregazione di carità di Ricigliano (Salerno) . . . . »	12 —
3.50 %	312141 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma, ved. Fantini, dom. a Firenze; Fantini Ermenelgildo, Emma, Riccardo, Domenico, Siro, Alfonso e Giuseppina di Ferdinando, l'ultima minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Ferdinando Fantini, dom. a Genova, quali eredi indivisi di De Giovanni Pietro . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente ai signori Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma vedova Fantini, domic. in Firenze.	619.50
»	322421 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Emma Giulioni, ved. Fantini, dom. a Firenze; Fantini Ermenegildo, Emma, Domenico, Siro, Alfonso e Giuseppina di Ferdinando, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, prole nascitura di Fantini Ferdinando fu Giuseppe e Semeria Giulia fu Giovanni, moglie di Fantini Riccardo, dom. in Genova, quali eredi indivisi di De Giovanni Pietro . . . . » Per l'usufrutto: Fantini Ferdinando.	234.50
»	544665 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Falangola Teresa di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Falangola Gerolamo fu Emanuele.	31.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Certificato provvisorio delle Venezie valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 2 novembre 1923 dalla delegazione del Tesoro di Udine	13186	Del Gaizo Luigi di Vincenzo e di Pelella Maria . . Capitale L.	5,000 —
Cons. 5 %	141796	Zirafi Vincenzo fu Angelo, dom. a Licata (Girgenti) . . . . »	10 —
»	36936	Chiesa di San Bartolomeo in Roveredo in Piano (Udine) . . »	15 —
3.50 %	701810	Invernizzi Catterina fu Giuseppe, minore, sotto la curatela di Invernizzi Giacomo, dom. a Lecco (Como) . . . . . . »	45.50
»	701811	Invernizzi Rina fu Giuseppe, minore, ecc. come la precedente . »	45.50
P. N. 5 %	24388 Certificato di proprietà e usufrutto	Per la proprietà: Consiglio Marina e Livia di Arturo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Arturo Consiglio, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Consiglio Arturo fu Achille, dom. in Napoli	295 —
3 %	3250	Pio legato Pasquali, eretto in Orbetello, rappresentato dal suo rettore *pro tempore* . . . . »	36 —
»	31945	Opera di S. Maria Assunta in Cielo in Orbetello (Grosseto) . . »	438 —
»	31961	Intestata come la precedente, amministrata dal quel Municipio »	15 —
»	37405	Opera della Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . . . . »	12 —
»	45954	Opera della Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . . . . »	15 —
»	27668	Chiesa della Beata Vergine della Pietà o in mezzo alle Vigne in Orbetello (Grosseto) . . . . »	6 —
»	12499	Chiesa sotto il titolo della Beatissima Vergine del Suffragio esistente nella città di Orbetello, rappresentata dal suo rettore »	24 —
»	22038	Chiesa del Suffragio in Orbetello (Grosseto) amministrata dalla rappresentanza Municipale di detta città . . . . . »	30 —
»	22175	Opera del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . »	27 —
»	22667	Intestata come la precedente . . . . »	24 —
»	23033	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	23349	Intestata come la precedente, amministrata da quel Comune . . »	105 —
»	31649	Chiesa della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello (Grosseto) »	75 —
»	32452	Opera del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . »	81 —
»	23631	Legato Pio Villamizzar in Orbetello (Grosseto), amministrato dal Capitolo di quella cattedrale . . . . »	60 —
3.50 % (1902)	10554	Capitolo della cattedrale di Orbetello (Grosseto) pel Pio Legato Giuliani . . . . »	7 —
3.50 % (1906)	390090	Opera della Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) amministrata dal Capitolo del Pro-Cattedrale di detta città . . . . »	28 —
»	756265	Opera di S. Maria Assunta in Cielo in Orbetello (Grosseto) . . »	7 —
»	355120	Opera della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello . . . »	3.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1906)	322953	Capitolo Cattedrale di Orbetello (Grosseto) per il Pio Legato Villamizar . . . . L.	7 —
»	155920	Legato Petri appartenente alla Massa Capitolare della Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	10,50
»	397281	Cappellania IV della Beata Vergine del Carmine in Orbetello (Grosseto) . . . . »	3,50
»	176605	Cappellania IV Corale nella Pro Cattedrale di Orbetello (Grosseto) »	7 —
»	118266	Cappellania IV della Beata Vergine del Carmine in Orbetello Grosseto) . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	139133	Opera Pia S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . »	205 —
»	179989	Opera di S. Maria Assunta nella Chiesa Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	20 —
»	225349	Opera di S. Maria Assunta in Cielo nella Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	10 —
»	134050	Opera Pia della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . »	15 —
»	354365	Capitolo della Chiesa Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . »	30 —
»	33926	Bertoglio Puin Giuseppe fu Giovanni, dom. a Castellamonte (Torino) . . . . »	30 —
»	33966	Bertoglio Giuseppe fu Giovanni, dom. a Castellamonte (Torino) . »	20 —
3.50 %	792906	Agnelli Graziella di Attilio, moglie di Castoldi Arturo, dom. in Mulazzano (Milano), vincolata . . . . »	4,200 —
3.50 % (1902)	30185	Parrocchia di S. Maria Assunta in Cirella di Platì (Reggio Calabria) . . . . »	14 —
Consolidato 5 %	338091 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco, ved. di Gallo Giuseppe . . . . » Per la proprietà: Travaglio Rosa di Domenico, ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze a Montanaro Carlo, dom. a Serravalle Langhe (Cuneo)	50 —
»	338092 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Gallo Teresa fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Travaglio Rosa, ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo, dom. a Serravalle Langhe (Cuneo)	205 —
3.5 %	138100	Micheletta Maria del vivente Giovanni Battista, moglie di Garaccioni Marcello, dom. a Torino . . . . »	196 —
»	144155	Intestata come la precedente . . . . »	196 —
»	454769	Micheletta Maria fu Giovanni Battista, moglie di Garaccioni Marcello, dom. a Rivoli (Torino) . . . . »	210 —
»	565167	Bertoglio Francesca fu Carlo, nubile, dom. a Torino . . . . »	70 —
»	673254	Bertoglio Vittoria fu Carlo, nubile, dom. a Torino . . . . »	70 —
»	463178	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	518724	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	292390	Dompè Anna fu Enrico, moglie di Bosio Giovanni fu Francesco, dom. a Rivoli . . . . »	455 —

Roma, 31 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	163077	55 —	Doglio *Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzano* (*Alessandria*).	Doglio *Giacomo-Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzana* (Alessandria).
3.50 %	147021	119 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, dom. in Genova.
»	150716	35 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Giovanna Calzolati, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
»	159649	1351 —		
»	164453	70 —		
»	178253	420 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
»	210564	455 —		
»	217839	35 —		
»	270877	196 —		
»	281503	220.50		
»	289035	87.50		
»	301619	770 —		
»	373894	245 —		
»	379348	280 —		
»	746011	280 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe, dom. a Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc. come contro.
»	795071	367 50		
3.50 % (1902)	12441	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani fu Carlo.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc. come contro.
»	39769	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe di Carlo, dom. a Genova.	
3.50 %	108116	175 —	Venchi Erminio di *Ottavio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Venchi Erminio di *Vittorio*, dom. come contro, vincolata.
»	426661	3.50	Lengueglia *Battistina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca, dom. in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Lengueglia *Angela-Battistina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	285836	35 —	Calzia Marianna fu *Bartolomeo*, ved. di *Lingueglia* Giovanni Battista, dom. in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Calzia Marianna fu *Giovanni*, ved. di *Lengueglia* Giovanni Battista, dom. come contro.
»	557000	245 —	*Balsari Tersilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.	*Balzari Tarsilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.
Cons. 5 %	319856	13,700 —	Scocchera *Pasqualina* fu Liborio, moglie di Marracino Domenicantonio, dom in Vastogirardi (Campobasso).	Scocchera *Nunziata-Filomena-Pasquala* fu Liborio, moglie ecc. come contro.
»	322422	4,300 —		
»	292799	150 —	Lodola *Italia*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Richetti Rosa* di Pietro, ved. Lodola dom. in Spezia; con usufr. vital. a *Richetti Rosa* di Pietro, ved. di Lodola Luigi, dom. in Spezia (Genova).	Lodola *Luisa*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ricchetti Maria-Rosa* di Pietro, ved. Lodola, dom. in Spezia; con usuf. vital. a *Ricchetti Maria-Rosa* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **51**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	92 74	Belgio	113 40
Londra	121 083	Olanda	9 998
Svizzera	480 40	Pesos oro (argentino)	23 06
Spagna	351 95	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	5 945	New-York	24 933
Vienna (Shilling)	3 518	Belgrado	44 25
Praga	74 07	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia	128 10
Dollaro canadese	24 83	Oro	481 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 20
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	92 025
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 65

Bollettino N. **52**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 45	Belgio	113 30
Londra	120 972	Olanda	9 995
Svizzera	480 03	Pesos oro (argentino)	23 01
Spagna	351 62	Pesos carta (argent.)	10 125
Berlino	5 941	New-York	24 89
Vienna (Shilling)	3 52	Belgrado	44 25
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	128 216
Dollaro canadese	24 88	Oro	480 26

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 45
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 —
	5.00 % netto	92 25
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 80

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200 e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione agraria sperimentale di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3 non più tardi del 31 marzo 1926 con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra essi saranno tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali, comunque, appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.